

@OrizzonteScuola.it

Guida gratuita

a cura di Nino Sabella - redazione Orizzonte Scuola

Scuola e vaccini obbligatori

(Legge n. 119/2017 di conversione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73)

INDICE

1. VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE

- **1.1. Vaccinazioni obbligatorie**
- **1.2. Vaccinazioni facoltative**

2. SOGGETTI NON SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO VACCINALE

- **2.1. Esonero**
- **2.2. Omissione o differimento**

3. COMPETENZE ASL E SANZIONI PECUNIARIE

4. INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULLE VACCINAZIONI

- **4.1. Iniziative di comunicazione e informazione**
- **4.2. Formazione personale docente**

5. VACCINAZIONI E ISCRIZIONI A SCUOLA

6. COMPETENZE E ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA

- **6.1. Adempimenti per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole statali e paritarie, ai centri di formazione professionale e alle scuole private non paritarie**
- **6.2. Adempimenti semplificati per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole statali e paritarie, ai centri di formazione professionale e alle scuole private non paritarie a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020**
- **6.3. Fase transitoria per l'anno scolastico 2017/18**
- **6.4. Formazione classi**

7. OBBLIGHI PERSONALE SCOLASTICO

8. ANAGRAFE VACCINALE

1. VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE

1.1. Vaccinazioni obbligatorie

La legge n. 119/2017 di conversione del decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, ha reso obbligatorie le vaccinazioni per i bambini da 0 a 16, compresi i minori stranieri non accompagnati, investendo le scuole di nuovi compiti e funzioni.

I vaccini resi obbligatori, da effettuare secondo il calendario vaccinale, relativo a ciascuna coorte di nascita, sono i seguenti:

1. anti-poliomielitica;
2. anti-difterica;
3. anti-tetanica;
4. anti-epatite B;
5. anti-pertosse;
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b
7. anti-morbillo;
8. anti-rosolia;
9. anti-parotite;
10. anti-varicella.

L'obbligo, relativo alle vaccinazioni di cui ai punti 7-10, può decadere con provvedimento del Ministero della Salute sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse o del raggiungimento della copertura vaccinale.

La predetta verifica è effettuata con cadenza triennale.

1.2. Vaccinazioni facoltative

Sono facoltativi e sempre gratuiti i seguenti vaccini:

- a) anti-meningococcica B;
- b) anti-meningococcica C;
- c) anti-pneumococcica;
- d) anti-rotavirus.

2. SOGGETTI NON SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO VACCINALE

2.1. Esonero

I soggetti immunizzati, in seguito a malattia naturale, sono esonerati dall'obbligo della relativa vaccinazione.

L'avvenuta immunizzazione è comprovata dal medico curante o dall'esame sierologico.

I predetti soggetti sono esonerati soltanto dalla vaccinazione relativa alla malattia contratta e assolvono all'obbligo vaccinale con vaccini *in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione, di norma e nei limiti del servizio sanitario nazionale.*

2.2. Omissione o differimento

E' possibile che le vaccinazioni obbligatorie siano omesse o differite.

L'omissione o il differimento delle vaccinazioni è possibile soltanto nel caso in cui le stesse si configurino come un pericolo per la salute del soggetto interessato, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

Le predette condizioni cliniche vanno attestate da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta.

3. COMPETENZE ASL E SANZIONI PECUNIARIE

I genitori (i tutori o i soggetti affidatari), nel caso non abbiano adempiuto agli obblighi vaccinali di cui sopra, sono convocati dall'ASL competente per territorio, che fornirà ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e ne solleciterà l'effettuazione.

Se dopo la convocazione dell'ASL i genitori non provvedono a vaccinare i figli, agli stessi sarà comminata una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro.

Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Nelle regioni e nelle province autonome provvedono all'accertamento, alla contestazione e alla predetta sanzione gli organi competenti in base alla rispettiva normativa.

La sanzione non sarà, invece, comminata a quei genitori che, dopo la contestazione da parte dell'ASL, provvedano a vaccinare i figli, secondo il calendario vaccinale.

4. INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULLE VACCINAZIONI

4.1. Iniziative di comunicazione e informazione

Il Ministero della Salute, a partire dal 1° luglio 2017, promuove iniziative di informazione e comunicazione, finalizzate a:

- far conoscere le nuove disposizioni;
- promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale;
- diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni.

Le suddette iniziative si devono svolgere anche in collaborazione con i medici di medicina generale, con i pediatri e i farmacisti delle farmacie del territorio.

4.2. Formazione personale docente

Il Ministero della Salute e il Miur avviano, per l'anno scolastico 2017/18, iniziative di formazione rivolte al personale docente ed educativo; avviano, inoltre, iniziative educative rivolte agli studenti.

Le predette iniziative, da svolgersi anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie, saranno focalizzate sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni.

Per l'anno 2017, alle succitate attività di formazione ed educazione sono destinati 200 milioni di euro.

@OrizzonteScuola.it

Per gli anni 2017 e 2018, inoltre, il 50% delle somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie è assegnato ai due Ministeri suddetti per lo svolgimento delle attività di formazione per i docenti e di educazione per gli studenti.

5. VACCINAZIONI E ISCRIZIONI A SCUOLA

L'effettuazione dei vaccini obbligatori, secondo il calendario vaccinale relativo a ciascuna coorte di nascita, costituisce requisito d'accesso per le iscrizioni presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie. Pertanto, i bambini non vaccinati non possono essere iscritti e frequentare i predetti servizi e scuole, già partire dal corrente anno scolastico, secondo i termini di seguito indicati.

Per quanto riguarda gli altri gradi di istruzione, ossia per la scuola primaria, secondaria di I e II grado (sino a 16 anni), l'effettuazione delle suddette vaccinazioni non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami (i genitori, qualora non adempiano all'obbligo di vaccinare i figli, vanno incontro soltanto alla sanzione pecuniaria di cui sopra).

Evidenziamo che, mentre per gli studenti della scuola primaria e secondaria, nel caso di mancata vaccinazione, è prevista solo la sanzione pecuniaria, per i bambini dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola primaria, è prevista anche la mancata iscrizione a scuola:

“La sanzione - leggiamo nella [circolare](#) del Ministero della salute del 16 agosto 2017 - estingue l'obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell'infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l'anno di accertamento dell'inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all'adempimento dell'obbligo vaccinale”.

Per controllare gli adempimenti vaccinali, ossia per conoscere quali vaccinazioni gli studenti devono aver effettuato in base all'età, rimandiamo alla tabella allegata (Allegato 2) alla [circolare del ministero della salute del 16 agosto 2017](#).

6. COMPETENZE E ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA

Relativamente ai compiti e agli adempimenti delle scuole riguardo alle vaccinazioni, per l'anno scolastico 2017/18, considerati i tempi di approvazione della legge, è prevista una fase transitoria, che tragherà all'a.s. 2018/19.

A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, poi, vi sarà una procedura semplificata.

Ricordiamo che le scuole possono rivolgersi direttamente al Ministero della Salute attraverso un apposito indirizzo mail (infovaccini@sanita.it), tramite il quale personale medico fornirà risposte ai quesiti formulati.

Il MIUR, inoltre, ha istituito il seguente indirizzo mail (infovaccini@istruzione.it), dedicato ai dirigenti scolastici o ai responsabili del servizio, per eventuali richieste di chiarimenti.

6. 1. Adempimenti per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole statali e paritarie, ai centri di formazione professionale e alle scuole private non paritarie

Al momento dell'iscrizione, il dirigente scolastico (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) deve chiedere ai genitori o ai tutori o ai soggetti affidatari la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:

- l'avvenuta vaccinazione;
- l'esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);
- l'omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
- la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell'anno scolastico).

La documentazione da presentare per le vaccinazioni effettuate è la seguente (o l'una o l'altro):

- ✓ attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL;
- ✓ certificato vaccinale rilasciato dall'ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL (in questo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni devono verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti).

La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è la seguente (l'una o l'altra):

- ✓ attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale;
- ✓ attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di

@OrizzonteScuola.it

malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con analisi sierologica.

La documentazione, comprovante una delle sopra riportate condizioni, deve essere presentata dai genitori entro il termine di scadenza per le iscrizioni (stabilito annualmente tramite apposita circolare ministeriale).

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione (vedi modello allegato) resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e, in tal caso, va presentata (la documentazione) entro il 10 luglio.

Nei casi in cui la procedura di iscrizione avvenga d'ufficio, la suddetta documentazione deve essere presentata entro il 10 luglio, senza preventiva presentazione della predetta dichiarazione.

Il dirigente scolastico (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie), nel caso in cui i genitori non presentino la documentazione o l'autodichiarazione entro i termini previsti annualmente per le iscrizioni, segnala il caso all'azienda sanitaria locale, che provvede agli adempimenti di competenza (vedi paragrafo n. 3). La segnalazione, da parte del dirigente, va fatta entro i 10 giorni successivi al predetto termine.

Per la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia la presentazione della documentazione summenzionata è requisito d'accesso. Non costituisce, invece, requisito d'accesso o agli esami per gli altri gradi di istruzione.

La procedura appena descritta entrerà a regime nell'anno scolastico 2018/19 in quanto per il 2017/18 vi sarà una fase transitoria (vedi paragrafo 6.3.).

6.2. Adempimenti semplificati per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole statali e paritarie, ai centri di formazione professionale e alle scuole private non paritarie a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020

A partire dall'anno scolastico 2019/20, i dirigenti scolastici (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per l'anno scolastico successivo (in fase di prima applicazione, pertanto, la procedura riguarderà le iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021).

Le ALS, entro il 10 giugno, restituiscono i summenzionati elenchi con l'indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.

Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'ASL competente.

Dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all'ASL, entro il 20 luglio, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell'eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l'applicazione delle sanzioni (vedi paragrafo n. 3).

Per la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia la mancata presentazione della documentazione summenzionata comporta la decadenza dall'iscrizione. Non determina, invece, la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami, per gli altri gradi di istruzione.

E' contemplata, infine, già a partire dall'a.s. 2017/18, la possibilità di eventuali semplificazioni, sia per le famiglie che per le scuole, a seguito di accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla privacy (vedi

@OrizzonteScuola.it

[circolare Miur n. 1622 del 16 agosto 2017](#)). In tal caso, saranno gli UU.SS.R. a comunicare alle scuole eventuali altre procedure di semplificazione.

Da sottolineare che il Garante della Privacy della Toscana ha emesso un [parere](#) che in pratica mette a rischio la suddetta procedura semplificata. Per il Garante, infatti, è ammessa la trasmissione degli elenchi alle ASL ma è assolutamente vietato a queste ultime mandare direttamente alle scuole l'elenco coi bambini vaccinati e non vaccinati, in modo che le scuole prendano i provvedimenti di loro competenza.

6.3. Fase transitoria per l'anno scolastico 2017/18

La [circolare Miur 1679 del 01/09/2017](#) ha fornito ulteriori indicazioni e istruzioni, al fine di facilitare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale e la presentazione della relativa documentazione da parte delle famiglie.

La predetta circolare prevede, per il solo anno scolastico 2017/18, che le famiglie possano avanzare la richiesta di vaccinazione anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente) o tramite posta elettronica ordinaria o certificata o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sempre per il solo anno 2017/18, è prevista la possibilità di presentare una dichiarazione relativa alla richiesta di vaccinazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, al posto della copia di formale richiesta all'ASL.

La documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione o la dichiarazione o l'esonero, l'omissione o il differimento o la copia della richiesta di vaccinazione all'ASL **va presentata entro l'11 settembre 2017** (atteso che il 10, giorno indicato dal decreto legge, è festivo, come chiarito nella [circolare Miur 1679 del 01/09/2017](#)) **per i servizi educativi, le sezioni primavera e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.**

La scuola trasmetterà la documentazione ricevuta dai genitori all'ASL, che ne controllerà la regolarità. Tale trasmissione non avrà luogo nel caso in cui i genitori presentino la documentazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, ricevuta dall'ASL. Quindi la trasmissione avverrà solo nei casi di presentazione di dichiarazioni, ai sensi del DPR n.445/2000.

Per le scuole primarie e secondarie di I e II grado (e per i centri di formazione professionale), la predetta documentazione va invece presentata entro il 31 ottobre 2017.

È possibile, inoltre, presentare una dichiarazione sostitutiva della predetta documentazione. In tal caso, la documentazione va poi presentata entro il 10 marzo 2018. La mancata presentazione

@OrizzonteScuola.it

della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

La mancata presentazione della suddetta documentazione (che va presentata anche dagli alunni già frequentanti), come indicato dalla [circolare Miur n. 1622 del 16 agosto 2017](#), deve essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro i successivi 10 giorni dai termini prima indicati (l'ASL procederà agli adempimenti di competenza).

I bambini, iscritti ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, i cui genitori non abbiano presentato la documentazione prevista, non possono essere ammessi ossia non possono frequentare già a partire dal 12 settembre.

Nel caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva, il bambino avrà accesso sino al 10 marzo, termine entro il quale va presentata la documentazione; se i genitori non provvedono alla presentazione della stessa, il bambino sarà escluso dall'accesso ai servizi e alla scuola dell'infanzia.

Il bambino non in regola con le vaccinazioni ed escluso dalla frequenza rimarrà iscritto, in modo da essere riammesso non appena verrà presentata la documentazione richiesta.

In definitiva, relativamente ai servizi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, chi non è in regola con le vaccinazioni e non provvede alle stesse, secondo le modalità sopra indicate, non potrà frequentare già dal corrente anno scolastico.

Per gli alunni frequentanti la scuola primaria, secondaria di I e II grado (sino a 16 anni), la presentazione della documentazione, entro i suddetti termini, non costituisce requisito d'accesso o agli esami. La mancata presentazione della stessa documentazione verrà segnalata, entro i 10 giorni successivi al 31 ottobre o al 10 marzo in caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva, verrà segnalata dal dirigente scolastico all'ASL per gli adempimenti di competenza (avvio procedura di recupero ed eventuale sanzione pecuniaria nel caso i genitori non procedano a far vaccinare i figli).

@OrizzonteScuola.it

Al fine di informare le famiglie, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini.

6. 4. Formazioni classi

Il dirigente scolastico inserisce gli alunni, che non possono vaccinarsi per un particolare stato clinico (casi, quindi, di omissione o differimento), in classi di soli minori vaccinati o immunizzati.

Il predetto inserimento avviene non tassativamente ma “di norma”.

Il dirigente scolastico, entro il 31 ottobre di ogni anno, comunica all'ASL le classi in cui sono presenti più di due alunni non vaccinati

Per l'anno scolastico 2017/18, le disposizioni appena illustrate non possono essere applicate per la scuola primaria e secondaria di I e II grado, considerato che la documentazione va presentata entro il 31 ottobre, quando ormai la formazione delle classi è avvenuta.

7. OBBLIGHI PERSONALE SCOLASTICO

Gli operatori scolastici, leggiamo nel testo della legge, presentano agli istituti scolastici, nei quali prestano servizio una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, comprovante la propria situazione vaccinale.

La dichiarazione (vedi modello allegato) va presentata entro il 16 novembre 2017, come indicato anche dalla circolare Miur n. 1622/2017.

Per operatori scolastici si intende naturalmente tutto il personale dirigente, docente e ATA.

8. ANAGRAFE VACCINALE

Il Ministero della salute monitorerà l'attuazione del programma vaccinale tramite l'istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini.

L'Anagrafe sarà istituita con apposito decreto del predetto Ministero d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nell'Anagrafe sono registrati i soggetti vaccinati, da sottoporre a vaccinazione, esonerati, con omissione o differimento, le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.

L'istituzione dell'Anagrafe avverrà tramite il riutilizzo di sistemi informatici o di parti degli stessi precedentemente realizzati da altre amministrazioni sanitarie.

L'Anagrafe raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante e i dati riguardanti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza.

[Modello dichiarazione genitori](#)

[Modello dichiarazione operatori scolastici](#)

[Circolare Miur](#)

[Circolare Miur del 01/09/2017](#)

[Legge 119/2017](#)